



Associazione Sportiva Dilettantistica

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA

Organizzazione:

UNIONE CICLISTICA CITTÀ DI CASTELLO ASD

Via della Barca snc c/o Ciclodromo Comunale "Renato Amantini", 06012 Città di Castello (PG)
(P. iva 02202320541 – C.F. 90009190548)

Sito ufficiale: www.unioneciclistica.it

Mail: info@unioneciclistica.it

Pec: uccittadicastelloasd@pec.it

Stato delle Revisioni:

| Versione | Data | Descrizione | Note |
|----------|------------|-----------------|---|
| 00 | 30/10/2024 | Prima emissione | MOG Approvato nel Verbale di Assemblea del Consiglio Direttivo del 30/10/2024 |

Indice generale della sezione:

1.0 INTRODUZIONE

1.1 IL SAFEGUARDING OFFICE FCI

2.0 DESCRIZIONE DEL SODALIZIO

3.0 IL MOGC

3.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

3.2 ADOZIONE E APPROVAZIONE DEL MOGC

3.3 OBIETTIVI E FINALITÀ PERSEGUITI CON L'ADOZIONE DEL MOGC

3.4 AMBITO DI APPLICAZIONE – DESTINATARI DEL MOGC

3.5 DIFFUSIONE DEL MOGC

3.6 DEFINIZIONE DELLE RESPONSABILITÀ

4.0 IL RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMAZIONI

5.0 FATTISPECIE DI ABUSO, VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE

6.0 RISK ASSESSMENT E PRESIDI DI PREVENZIONE E CONTROLLO

7.0 CONTRASTO DEI COMPORTAMENTI LESIVI E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

8.0 PROCEDURA SANZIONATORIA

9.0 CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE PER I LAVORATORI A CONTATTO CON I MINORI

10.0 SELEZIONE DEGLI OPERATORI SPORTIVI

Via della Barca SNC c/o Ciclodromo Comunale 06012 Città di Castello PG
Tel. fax. (075) 8522154
P.I. 02202320541 – C.F. 90009190548
www.unioneciclistica.it info@unioneciclistica.it



Associazione Sportiva Dilettantistica

11.0 INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO DI INTERESSI

12.0 DOVERE DI SEGNALAZIONE

13.0 ADOZIONE CODICE DI CONDOTTA

14.0 RINVIO

Allegati

ALL. 1 – CODICE DI CONDOTTA

ALL. 2 – MODULISTICA

*

1.0 INTRODUZIONE

Con la c.d. “Riforma dello Sport” il Legislatore si è attivato con l’obiettivo di promuovere ulteriormente nel mondo dello Sport i valori di parità e non discriminazione così come la tutela dei minori e il contrasto alla violenza di genere.

In particolare l’articolo 16 del D. Lgs. 39/2021 (“Decreto dello sport”) ha inteso promuovere un più elevato livello di sensibilità e impegno ai fini della valorizzazione della parità di genere tra uomo e donna nel contesto di lavoro e della tutela dei minori, nonché del contrasto a ogni forma di violenza di genere o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale e, in genere, a ogni forma di discriminazione.

La prima fase ha visto l’intervento degli Enti Affiliati chiamati a emanare apposite “linee guida” in materia di contrasto alla discriminazione e alla violenza.

La FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA – FCI - ha adottato con Delibera del CF in data 11/11/2023 le proprie LINEE GUIDA, con validità quadriennale.

Nella seconda fase, viceversa, sono chiamate a intervenire tutte le società sportive e le associazioni sportive, sia professionistiche sia dilettantistiche (di seguito, “affiliati”), in relazione alle quali è stato introdotto l’obbligo di dotarsi di “modelli organizzativi” e “codici di condotta” a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D.Lgs. 198/2006 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale.

In particolare, è **previsto che ciascun affiliato debba adottare un proprio “modello organizzativo” e il connesso “codice di condotta”, tenuto conto degli indirizzi forniti dalle linee guida emanate dal proprio ente di affiliazione di riferimento**, e in ogni caso entro 12 mesi dall’emanazione di queste ultime.

L’articolo 16 del D.Lgs. 39/2021 chiarisce, al comma 4, che laddove l’affiliato già disponga di un modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (il c.d. “Modello 231”) dovrà integrarne il contenuto con riguardo ai fini di tutela dei minori e di prevenzione delle discriminazioni nel contesto sportivo.

Le novità contenute nella Riforma prevedono altresì:

1)-l’obbligo degli Enti Affiliati di integrare i propri regolamenti introducendo sanzioni disciplinari per i tesserati che abbiano violato i divieti di discriminazione contenuti nel Codice delle Pari Opportunità (come ad esempio il divieto di discriminazione nell’accesso al lavoro o per causa di

Associazione Sportiva Dilettantistica

matrimonio), o che risultino condannati in via definitiva per la commissione di reati a sfondo sessuale, contro i minori o di propaganda ed istigazione alla discriminazione (come ad esempio i reati di prostituzione e pornografia minorile, di violenza sessuale, di istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etica e religiosa, ecc.);

2)-con l'obiettivo di promuovere il corretto e tempestivo adempimento da parte delle società ed associazioni sportive degli obblighi sanciti dalla Riforma dello Sport, il Legislatore ha inoltre introdotto un meccanismo sanzionatorio. In caso di mancata adozione o integrazione dei Modelli Organizzativi, difatti, le associazioni e le società sportive saranno soggette alle procedure disciplinari adottate dagli Enti Affiliati.

3)-la possibilità per il CONI, così come per gli Enti Affiliati e le società ed associazioni sportive di costituirsi parte civile nei processi penali pertinenti a carico dei loro tesserati.

In questa prospettiva, le società e le associazioni sportive – sia professionistiche che dilettantistiche – sono dunque chiamate a dotarsi di appositi Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG) nonché Codici di Condotta (CC), da predisporre sulla base delle Linee Guida (LG) messe a loro disposizione dagli Enti Affiliati.

Gli enti affiliati, anche attraverso i rispettivi responsabili federali delle politiche di safeguarding e gli uffici delle procure federali, vigilano sull'adozione da parte delle affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva, sulla relativa conformità alle linee guida e sul loro rispetto.

1.1. IL SAFEGUARDING OFFICE FCI

Con la medesima delibera con cui sono state approvate le “Linee Guida”, il Consiglio Federale FCI ha altresì approvato il Regolamento che disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al D. Lgs. n. 198/2006 sui tesserati, specie se minori d'età.

Con il predetto Regolamento è stato istituito, quale organo collegiale della Federazione Ciclistica Italiana, **il Safeguarding Office FCI.**

Il Safeguarding Office, fermo restando quanto previsto dal Regolamento di Giustizia e oltre ai diritti specifici già previsti nella regolamentazione federale, è istituito per prevedere un'ampia tutela al contrasto di qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso e sopraffazione, in ogni ambito, inclusi razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, status sociale, disabilità e prestazioni sportive.

Il Safeguarding Office è il responsabile delle politiche di safeguarding.

In particolare, il Safeguarding Office:

A)- vigila sull'adozione e sull'aggiornamento da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta, nonché sulla nomina del responsabile contro gli abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, segnalando le



Associazione Sportiva Dilettantistica

violazioni dei predetti obblighi da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate al Segretario Generale, nonché all'Ufficio del Procuratore federale per i provvedimenti di competenza;
B)- adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;

C)- segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;

D)- relaziona, con cadenza semestrale, sulle politiche di safeguarding della Federazione Ciclistica Italiana all'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;

E)- fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;

F)- svolge ogni altra funzione attribuita dal Consiglio Federale.

Il predetto Regolamento prevede che il Safeguarding Office sia composto da n. 3 membri, tra cui un Presidente e n. 2 Componenti.

Il Safeguarding Office di FCI è raggiungibile all'indirizzo safeguardingofficefci@federciclismo.it.

2.0 DESCRIZIONE DEL SODALIZIO

L'Unione Ciclistica Città di Castello ASD, come da Statuto, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 7.1 lett. b) del D. Lgs 36/2021.

Nello specifico l'ASD ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla promozione dello sport ciclistico sia come attività agonistica che come attività didattica e ricreativa attraverso il sostegno alle associazioni aderenti, sia nello svolgimento della loro attività di promozione e formazione di corridori ciclistici non professionisti, sia nello svolgimento dell'attività ciclistica di tipo amatoriale e turistico, l'organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive ciclistiche agonistiche e non, l'allestimento di squadre di corridori ciclistici non professionisti per la partecipazione alle gare e, più in generale, delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito dalla Sport e Salute Spa, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina. L'associazione può quindi partecipare a gare, tornei, campionati e, sotto autorizzazione della FCI, indire manifestazioni e gare, istituire corsi interni di formazione e addestramento, realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica del ciclismo, compresa l'attività paralimpica.

3.0 IL MOGC

3.1 Normativa di Riferimento

La normativa di riferimento è quella di seguito elencata:

a)-Decreto Legislativo n. 39 del 28 febbraio 2021 - Art. 16;

Associazione Sportiva Dilettantistica

b)-Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 in materia di Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori;

c)-Decreto Legislativo 198/2006 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;

d)-I seguenti articoli del codice penale: Art. 600 bis Codice Penale (Prostituzione minorile), 600-ter (Pornografia minorile), 600-quater (Detenzione o accesso a materiale pornografico) 600-quater1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa), 604-ter (Circostanza aggravante), 609-bis (Violenza sessuale), 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenni), 609-quinquies (corruzione di minorenni), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609-undecies (adescamento di minorenni) del codice penale.

e)-Le Disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.

f)-Le Linee Guida FCI

g)-Le ulteriori disposizioni emanate dall'Ente di affiliazione

Più in generale, ogni ulteriore disposizione necessaria alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, in relazione alle specificità della disciplina sportiva praticata, alle caratteristiche della singola Affiliata e dei relativi tesserati.

3.2 Adozione e Approvazione del MOGC

Sulla base dei predetti documenti viene redatto dall'Unione Ciclistica Città di Castello (nel seguito il "Sodalizio") il proprio Modello Organizzativo e di controllo dell'attività sportiva (MOGC).

Il MOGC ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni delle Linee Guida FCI, delle eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. e delle raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.

L'approvazione del MOGC spetta al Consiglio Direttivo.

3.3 Obiettivi e Finalità perseguiti con l'adozione del MOGC

Attraverso l'adozione del presente Modello Organizzativo di Gestione e Controllo (MOGC) il Sodalizio si propone di perseguire le seguenti finalità:

a)-promuovere il diritto di tutti i tesserati ad essere tutelati da ogni forma di abuso, violenza o discriminazione.

b)-promuovere una cultura e un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare dei minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;

c)-rendere consapevoli i tesserati in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele;

d)-individuare ed attuare adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding, anche in conformità con le raccomandazioni del Responsabile Federale delle Politiche di Safeguarding FCI, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di tesserati minori;

Associazione Sportiva Dilettantistica

- e)-gestire tempestivamente, efficacemente ed in maniera riservata ogni segnalazione di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
 - f)-informare i tesserati, anche minori (ed i rispettivi esercenti la responsabilità genitoriale), sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
 - g)-la partecipazione del Sodalizio e dei tesserati alle iniziative organizzate dalla FCI nell'ambito delle politiche di safeguarding adottate;
 - f)-il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di safeguarding.
- Al fine di dare attuazione alle predette finalità l'Unione Ciclistica Città di Castello uniforma i propri comportamenti alle norme di condotta indicate nei successivi paragrafi.

3.4 Ambito Di Applicazione – Destinatari Del Mogc

Il MOGC si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività del Sodalizio, indipendentemente dalla disciplina sportiva praticata.

L'ambito di applicazione del MOGC comprende oltre agli associati/tesserati anche tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi del Sodalizio, e, pertanto, **CHIUNQUE PARTECIPATI CON QUALSIASI FUNZIONE O TITOLO ALL'ATTIVITÀ DEL SODALIZIO**, nonché i componenti degli organi direttivi, i soggetti coinvolti nelle funzioni di vigilanza, i dipendenti, i consulenti esterni e i partner commerciali e/o finanziari.

3.5 Diffusione Del Mogc

Il Sodalizio si impegna alla pubblicazione e alla capillare diffusione del presente documento e del Codice di condotta (All. 1) tra i propri tesserati, i propri soci e i propri volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, siano coinvolti nell'attività sportiva, alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione, allo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme.

Il presente documento è pubblicato sulla homepage del sito dell'Unione Ciclistica Città di Castello, www.unionebiclistica.it, ed affisso nella propria sede, sita in Città di Castello (PG), Via Barca snc c/o Ciclodromo Comunale "Renzo Amantini", nonché comunicato al Safeguarding Office della FCI all'indirizzo safeguardingofficefci@federciclismo.it.

Il presente documento, unitamente al Codice di condotta (All. 1) deve essere consegnato a tutti i collaboratori, qualunque sia il motivo della collaborazione, al momento in cui si instaura il rapporto con il Sodalizio.

3.6 Definizione delle Responsabilità

Il MOGC è un "atto di emanazione dell'organo dirigente".

Associazione Sportiva Dilettantistica

E', pertanto, rimessa al CONSIGLIO DIRETTIVO la responsabilità di approvarlo e recepirlo, mediante apposita delibera, unitamente al Codice di Condotta in quanto parte integrante del MOGC a cui è allegato (All.1).

E' altresì responsabilità del Consiglio direttivo di integrarlo e/o aggiornarlo a seguito di mutamenti dell'organizzazione o a seguito di aggiornamenti e modifiche normative, delle direttive della FCI o delle indicazioni del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (DUTY OFFICER) di cui al successivo paragrafo cui è attribuita anche la responsabilità della verifica del funzionamento del MOGC.

4.0 IL RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

La Riforma dello sport (art. 16 del D.lgs. n. 39/2021, commi 1 e 2) ha introdotto un nuovo importante ruolo: **il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni** (nel seguito per brevità **“Responsabile”**).

Trattasi di una nuova figura posta a garanzia della vita all'interno del Sodalizio sportivo perché chiamata a prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati e a garantire la protezione e l'integrità fisica ai sensi dell'art. 33, co. 6, d.lgs. 36/21.

Pertanto, allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sugli associati/tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021, l'Unione Ciclistica Città di Castello nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e lo comunica alla FCI, sia in sede di prima nomina che ad ogni rinnovo di affiliazione, nonché in caso di revoca e sostituzione, inserendola nel sistema gestionale federale ksport, nell'apposita sezione, secondo le procedure ivi previste.

Ruolo e responsabilità

Il ruolo del **Responsabile** è quello di prevenire e contrastare ogni forma di abuso e di violenza verso gli associati/tesserati, in particolar modo i minori, e di proteggere la loro integrità psichica e fisica. Oltre a ciò, il Responsabile svolge funzioni di vigilanza circa l'adozione e l'aggiornamento del MOGC e del codice di condotta, nonché di referente per eventuali segnalazioni di condotte rilevanti ai fini delle politiche di safeguarding, potendo, agli stessi fini, svolgere anche funzioni ispettive e audizioni.

Nello specifico il **Responsabile** è chiamato a:

- Vigilare sull'effettività del MOGC, attuando le procedure di controllo previste e promuovendone la corretta applicazione;
- Verificare l'efficacia del MOGC nel prevenire i comportamenti illeciti;
- Valutare annualmente l'adeguatezza del MOGC e del codice di condotta allegato, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità eventualmente emerse e riscontrate;

Associazione Sportiva Dilettantistica

- Formulare all'organo amministrativo del Sodalizio le proposte di aggiornamento del MOGC del Codice di condotta;
- Assicurare l'attuazione degli interventi di controllo programmati;
- Segnalare agli organi competenti la notizia di violazione del MOGC;
- Gestire le procedure di segnalazione;
- Segnalare ai Safeguarding Office della FCI eventuali condotte rilevanti e fornire a tale organo ogni informazione o documentazione richiesta garantendo il recepimento e l'attuazione delle relative raccomandazioni;
- Effettuare valutazioni annuali delle misure adottate dal Sodalizio, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate;
- Adottare le opportune iniziative, anche con carattere d'urgenza, per prevenire e contrastare nell'ambito del Sodalizio ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna
- Rispettare gli obblighi di riservatezza imposti dalla normativa sulla protezione dei dati (Reg. EU 2016/679 e D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018).

Requisiti del Responsabile

Secondo quanto indicato nei Principi e nelle linee guida federali, il Responsabile deve essere:

- autonomo e indipendente, anche rispetto all'organizzazione sociale;
- preparato e possibilmente dotato di competenze specifiche a livello educativo e psicologico (pur non richiedendo la normativa requisiti professionali particolari);
- adeguatamente formato e costantemente aggiornato;
- empatico, dotato di capacità comunicative e in grado di creare un clima collaborativo con allenatori, istruttori e (soprattutto) ragazzi, finalizzato a creare quel senso di fiducia nei suoi confronti che possa vincere la normale ritrosia a parlare di argomenti indubbiamente delicati e a denunciare comportamenti altrettanto se non ancor più delicati;
- dotato di capacità organizzative: dovrà essere capace di monitorare l'applicazione dei meccanismi previsti nel MOGC e di coinvolgere le persone interessate, prevedendo riunioni periodiche di verifica delle attività esercitate e di adeguamento delle procedure a fronte di eventuali carenze operative.
- non deve aver riportato condanne penali, anche non passate in giudicato, per i seguenti reati: art 600-bis (prostituzione minorile); 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione o accesso a materiale pornografico), 600- quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi discriminazione etnica e religiosa), 604-ter, (circostanze aggravanti) 609-bis (violenza sessuale) , 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (corruzione di minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609-undecies (adescamento di minorenni).
- soggetto di comprovata moralità.

Associazione Sportiva Dilettantistica

La nomina del Responsabile

La nomina del Responsabile spetta al Consiglio Direttivo in Sede di Assemblea che ritiene sussistenti in capo al Responsabile, tutti i predetti requisiti deliberando, all'unanimità, di dare mandato al Presidente di procedere a formalizzare la nomina dell'incaricato quale Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nonché Responsabile della Protezione dei minori, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi in genere inclusi i minori.

La responsabilità

La natura della responsabilità dipende dalla tipologia di illecito commesso o non impedito. Può derivare per esempio dal non avere vigilato sufficientemente per impedire un illecito. Se l'abuso non impedito ha rilevanza meramente sportiva, anche la responsabilità ha rilievo esclusivamente sportivo, in tal caso alla responsabilità del soggetto nominato può affiancarsi la responsabilità oggettiva del Sodalizio.

Qualora l'illecito costituisca una fattispecie di reato, il **Responsabile** andrà incontro a responsabilità penale ex art. 40, secondo il quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. In quest'ultima ipotesi può affiancarsi un obbligo risarcitorio e una responsabilità per colpa in *eligendo* a carico del Sodalizio.

Durata in carica, cessazione o revoca

Il Responsabile rimarrà in carica 1 anno sino alla scadenza del consiglio direttivo della ASD e scadrà con esso salvo revoca anticipata dell'incarico per giustificati motivi.

In caso di cessazione del ruolo di **Responsabile** per dimissioni o per altro motivo, il Sodalizio provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile inserendola nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.

La nomina del **Responsabile** può essere revocata ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, ovvero per il venir meno dei requisiti necessari alla sua nomina, con provvedimento motivato dell'organo preposto del Sodalizio.

Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al responsabile Safeguarding della FCI.

Il Sodalizio provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente capoverso.

Pubblicità della nomina del Responsabile

La nomina del Responsabile è adeguatamente resa pubblica mediante:

- immediata affissione presso la sede del Sodalizio e pubblicazione sulla rispettiva homepage del sito internet **del nominativo e dei recapiti del Responsabile nominato**;
- comunicazione alla FCI per l'aggiornamento del database federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.

5.0 FATTISPECIE DI ABUSO, VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE

Associazione Sportiva Dilettantistica

Ai fini del presente modello, costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione le seguenti condotte:

a)-l'abuso psicologico, ovvero qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità, autostima ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;

b)-l'abuso fisico, ovvero qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, schiaffi, pugni, percosse, soffocamento, calci o lancio di oggetti) che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi l'integrità psicofisica del tesserato e, in caso di tesserato minore di età, che danneggi lo sviluppo psicofisico dello stesso tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata, come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, al genere, alla struttura ed alla capacità fisica del tesserato, oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In questo ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;

c)-la molestia sessuale, consistente in qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere og ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante e/o umiliante;

d)-l'abuso sessuale, ovvero qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto o con contatto, considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriata o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;

e)-la negligenza, ovvero il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando quindi un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;

f)-l'incuria, ossia la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo manifestate;

g)-l'abuso di matrice religiosa, ossia l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;

Associazione Sportiva Dilettantistica

h)-il bullismo ed il cyber bullismo, ovvero qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto personalmente ovvero attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);

i)-i comportamenti discriminatori, ossia qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio in base a etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

6.0 RISK ASSESSMENT E PRESIDII DI PREVENZIONE E CONTROLLO

L'obiettivo dell'attività di risk assessment è di individuare e comprendere i rischi presenti in seno al Sodalizio e comprendere in che misura i presidi di prevenzione e controllo esistenti siano in grado di vigilare adeguatamente sulle attività a rischio, implementando poi gli interventi eventualmente necessari.

In questa prospettiva, l'Unione Ciclistica Città di Castello ha individuato i seguenti ambiti che potrebbero risultare esposti a rischio di comportamenti lesivi:

| Ambito esposto a rischio | Presidio | Responsabilità |
|--|---|---|
| Selezione degli operatori sportivi | - procedura di cui al paragrafi 9 e 10 del presente documento | Consiglio Direttivo |
| Gestione delle attività sportive degli atleti, soprattutto minori di età | - Nomina del Responsabile di cui al paragrafo 4 - Chiara attribuzione di compiti e responsabilità - Individuazione e selezione degli accompagnatori degli atleti minori di età; - Istituzione di un canale di segnalazione che assicuri la riservatezza dell'identità del segnalante e la tutela verso eventuali comportamenti ritorsivi o discriminatori; - Adozione di un efficace sistema sanzionatorio; - Iniziative di formazione (<i>ad esempio, prevedere sessioni di training dei tesserati sul modello di prevenzione sportiva e sul codice di condotta; incontri con psicologi dello sport; iniziative e discussioni in materia di parità di</i> | Consiglio Direttivo Consiglio Direttivo Presidente Consiglio Direttivo Consiglio Direttivo Consiglio Direttivo |

Associazione Sportiva Dilettantistica

| | | |
|--|--|---|
| | <p><i>genere, tolleranza e inclusione; organizzare, a inizio stagione, riunioni che coinvolgano tutti gli atleti e i genitori nel cui ambito illustrare le politiche di salvaguardia che si intendono adottare; organizzare incontri periodici volti a infondere una adeguata educazione sportiva; prevedere l'irrogazione di provvedimenti sanzionatori a carico di coloro che durante le gare tengano un comportamento non adeguato; prevedere l'organizzazione di riunioni periodiche che coinvolgano i tecnici e i dirigenti nel cui ambito illustrate le politiche di salvaguardia dei minori e le azioni che si intendono intraprendere e in cui discutere delle criticità emerse nel corso della stagione sportiva);</i></p> <p><i>- Adozione di adeguati strumenti per il pieno sviluppo della persona-atleta e la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva;</i></p> <p><i>Ad esempio: ascoltare i minori al fine di comprendere quali sono le loro ambizioni e i loro desideri in ambito sportivo; programmare per ciascun atleta l'attività sportiva o la partecipazione alle varie competizioni ciclistiche in modo da tener conto delle capacità individuali e delle aspirazioni di ciascuno;</i></p> <p><i>Ad esempio prevedere la segnalazione ai genitori delle assenze da gare o allenamenti compiute dai minori;</i></p> <p><i>Ad esempio affiancare ai tecnici delle figure professionali specializzate e/o prevedere durante gli allenamenti la presenza di figure ulteriori rispetto al tecnico che possano monitorare il comportamento degli atleti; prevedere percorsi volti a favorire l'educazione alimentare; individuare tra i dirigenti una figura di riferimento che, in relazione all'età</i></p> | <p>Consiglio Direttivo</p> <p>Consiglio Direttivo</p> |
|--|--|---|

Associazione Sportiva Dilettantistica

| | | |
|---|--|--|
| | <i>degli atleti, possa dialogare con loro al fine di scorgere segni di malessere;</i> | |
| Metodi di allenamento e di gestione delle prestazioni dei tesserati | <p>- adozione di adeguati strumenti di gestione e tutela dei tesserati, soprattutto minori, da parte dei tecnici e dei soggetti preposti, nel rispetto e promozione dei relativi diritti, durante gli allenamenti, le manifestazioni sportive e ogni attività anche collegata e connessa organizzata dal Sodalizio;</p> <p>- adozione di adeguate misure di prevenzione in specifiche situazioni di rischio quali, in particolare ma non solo:</p> <p>i. ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l'esposizione fisica (come spogliatoi, docce, etc.);</p> <p>ii. viaggi, trasferte e pernotti, nelle quali si prevede che come accompagnatori, oltre ai tecnici preposti, siano presenti anche i genitori dei minori e/o comunque chi ne fa le veci;</p> <p>iii. trattamenti e prestazioni sanitarie (e.g. fisioterapia, visite medico-sportive, etc.) che comportino necessari contatti fisici tra tesserati, soprattutto se minori e altri soggetti;</p> <p>iv. manifestazioni sportive di qualsiasi livello.</p> <p><i>Ad esempio gestire l'attività, anche in occasione delle trasferte, individuando soluzioni logistiche volte ad evitare che i dirigenti e gli allenatori siano in camera con gli atleti; stabilire regole nell'accompagnare o prelevare gli atleti dalla loro residenza facendo in modo che vi sia sempre la presenza di almeno due dirigenti; stabilire, in presenza di atleti minori fuori sede a cui viene fornito l'alloggio, di limitare l'accesso ai tecnici o dirigenti se non per finalità di controllo da effettuare, in ogni caso, alla presenza di almeno due persone di cui dello stesso sesso rispetto agli atleti presenti all'interno dell'appartamento; imporre agli</i></p> | <p>Tecnici e Preposti</p> <p>Consiglio Direttivo</p> |

Associazione Sportiva Dilettantistica

| | | |
|--|--|---------------------|
| | <i>atleti regole di condotta da adottare negli spogliatoi volte a contrastare fenomeni di bullismo o cyber bullismo.</i> | |
| Gestione degli accessi e permanenza presso i locali del Sodalizio/ciclodromo | Policy/procedure/istruzioni scritte che regolamentino le modalità di accesso e permanenza nei locali del Sodalizio e assicurino l'accesso ai locali durante allenamenti e sessioni prova (soprattutto di tesserati minori) a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero a loro delegati; | Consiglio Direttivo |
| Gestione degli eventi sportivi | policy/procedure/istruzioni scritte che regolamentino le modalità di svolgimento di un evento sportivo | Consiglio Direttivo |
| Gestione delle attività evitando discriminazioni | -adozione di adeguati strumenti per l'inclusione e la valorizzazione delle diversità dei tesserati (<i>ad esempio predisporre turni di allenamento e la partecipazione alle gare evitando discriminazioni tra gli atleti in base sesso, all'etnia, appartenenza culturale ecc; prevedere, in presenza di minori appartenenti a categorie svantaggiate la loro equa suddivisione in squadre o gruppi di allenamento in modo da facilitare l'integrazione; imporre regole di condotta ai tecnici volte ad assicurare a ciascun atleta di poter essere adeguatamente seguito nello svolgimento dell'attività sportiva; prevedere la presenza di un numero adeguato di tecnici in relazione alla composizione di ciascun gruppo di atleti; imporre a tecnici, atleti e dirigenti di utilizzare un linguaggio non discriminatorio;)</i> | |

Con riferimento a quanto precede verranno messe in campo le seguenti ulteriori misure:

- adozione di adeguati strumenti per incentivare l'assunzione e la diffusione di apposite convenzioni o patti "di corresponsabilità o collaborazione" tra atleti, tecnici, personale di supporto e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti;
- l'adozione di adeguati protocolli al fine di assicurare che i medici sportivi e gli operatori sanitari che riscontrino i segni e gli indicatori delle lesioni, delle violenze e degli abusi attivino senza indugio,

Associazione Sportiva Dilettantistica

nel rispetto della disciplina vigente, le procedure di cui al comma successivo, informandone il Responsabile di cui al precedente punto 3 del Presente MOGC e il Responsabile federale delle politiche di safeguarding di cui al punto 1.1 del presente MOGC;

c)-adozione di adeguati protocolli che consentano l'assistenza psicologica o psico-terapeutica ai tesserati;

d)-adozione di adeguate misure per la sensibilizzazione sulla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi, con il supporto delle necessarie competenze specialistiche, anche sulla base di specifiche convenzioni stipulate dall'Ente di affiliazione;

e)-adozione di adeguate misure per la diffusione di o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele;

h)-adozione di adeguate misure per la diffusione di o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi;

i)-somministrazione di un'adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive;

l)-adozione di adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione presso i tesserati di ogni altra politica di safeguarding adottata dalla FCI.

m)-adozione di apposite procedure di selezione degli operatori sportivi, anche al fine di garantire che i candidati siano idonei ad operare nell'ambito delle attività giovanili e in diretto contatto con i tesserati minori, se del caso;

n)-effettuazione di verifiche minime, precedenti all'impiego nonché periodiche, nelle procedure di cui alla lettera precedente e la conservazione della relativa documentazione, nel rispetto della normativa vigente;

o)-emanazioni di disposizioni che disciplinino le incompatibilità e che siano finalizzate a evitare il cumulo delle funzioni in capo a un unico soggetto nonché, più in generale, a gestire eventuali conflitti di interesse;

p)-disposizioni che assicurino la riservatezza della documentazione o delle informazioni comunque ricevute o reperite relative a eventuali segnalazioni o denunce di violazione del Codice.

7.0 CONTRASTO DEI COMPORAMENTI LESIVI E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Ai fini del contrasto dei comportamenti lesivi il Sodalizio ha predisposto:

1)-un sistema affidabile e sicuro di segnalazione di comportamenti lesivi che garantisce tra l'altro la riservatezza delle segnalazioni nonché la tempestiva ed efficace gestione delle stesse.

Tale sistema di segnalazione previene qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:

A)-presentato una denuncia o una segnalazione;

Associazione Sportiva Dilettantistica

B)-manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
C)-assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
D)-reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
F)-intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding;
2)-un efficace sistema sanzionatorio dei comportamenti lesivi così come delle segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede nel rispetto del principio di proporzionalità, tenendo in particolare considerazione la natura e la gravità delle violazioni, il numero di violazioni ovvero qualsiasi altra circostanza rilevante (quali la minore età, le condizioni o menomazioni psicofisiche della vittima), ferme restando le procedure e le sanzioni previste dall'ordinamento della FCI. Nel sistema sanzionatorio sono previste le fattispecie, le tutele e le sanzioni disciplinari endoassociative applicabili in caso di violazione, ivi compresa la sospensione cautelare dalle attività sportive, fermi i provvedimenti degli Organi di giustizia federali.

8.0 PROCEDURA SANZIONATORIA

I soggetti che pongano in essere i comportamenti violativi del MOGC e del Codice di condotta saranno sottoposti al procedimento sanzionatorio nell'ambito del Sodalizio, ai sensi delle norme dello relativo statuto.

Ove la prosecuzione dell'attività nel contesto del Sodalizio possa arrecare pregiudizio ai Tesserati e/o alle Tesserate, potrà disporsi la sospensione cautelare dalle attività sportive in attesa della definizione del procedimento endosocietario/endoassociativo.

Dell'avvio del procedimento sanzionatorio nonché dell'esito dello stesso dovrà essere data tempestiva notizia al Responsabile del sodalizio e al Safeguarding Office della FCI.

I componenti degli organi e degli uffici del Sodalizio coinvolti nell'espletamento delle procedure di cui al presente paragrafo assumono l'onere di riservatezza.

Restano salve le azioni e i provvedimenti del Safeguarding Office della FCI, della Procura Federale e degli Organi di Giustizia Federali.

9.0 CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE PER I LAVORATORI A CONTATTO CON I MINORI

Tutti coloro che nell'ambito del Sodalizio – a prescindere dalla forma del rapporto instaurato – svolgono funzioni che comportano contatti diretti e regolari con minori devono fornire copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente (art. 25 bis del D.P.R. n.313/2002, inserito dall'art. 2 D. Lgs. n. 39/2014). Detta normativa prevede l'obbligo, per il soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, di richiedere il certificato del casellario giudiziale al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero

Associazione Sportiva Dilettantistica

l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo in questione è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 15.000 euro.

Il certificato penale richiesto dal datore di lavoro può ottenersi presso qualunque ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza della persona che si intende impiegare.

10.0 SELEZIONE DEGLI OPERATORI SPORTIVI

Nella selezione dei candidati per le funzioni di operatori sportivi – tra cui Insegnanti Tecnici, Accompagnatori, Preparatori atletici, Massaggiatori, Medici sociali – al fine di garantire che siano idonei ad operare nell'ambito delle attività giovanili e in diretto contatto con i Tesserati e le Tesserate minori, l'organo direttivo del Sodalizio procederà:

- a un colloquio preliminare con il candidato in merito alle tematiche di safeguarding, alla presenza anche del Responsabile di cui al paragrafo 4;
- alla verifica presso gli uffici federali, anche per il tramite del Safeguarding Office della FCI, della sussistenza di precedenti disciplinari, a carico del candidato;
- all'acquisizione obbligatoria delle idonee certificazioni rilasciate da parte delle autorità competenti relative ai precedenti penali del candidato come indicato al paragrafo 8.0 del presente documento.

Verifiche periodiche

Almeno una volta per ogni anno sociale successivo a quello in cui è sorto il rapporto con l'operatore sportivo, il Responsabile nominato dal Sodalizio è tenuto ad acquisire, in forma di autodichiarazione, l'aggiornamento sullo stato dei carichi pendenti penali e disciplinari.

Eventuali dichiarazioni false rese verranno valutate, ad ogni effetto, alla stregua della fattispecie di cui il soggetto sia reso responsabile.

11.0 CONFLITTO DI INTERESSI

Il rappresentante legale e gli operatori sportivi del Sodalizio direttamente coinvolti nell'attività con i Tesserati e le Tesserate minori, sono incompatibili con la funzione di Responsabile di cui al paragrafo 4) del presente documento. Eventuali conflitti di interesse in materia, che non trovino un naturale e tempestivo componimento nel contesto del Sodalizio, saranno devoluti, per ogni opportuno provvedimento, al Safeguarding Office della FCI.

12.0 DOVERE DI SEGNALAZIONE



Associazione Sportiva Dilettantistica

Tutti i Destinatari del presente documento devono essere vigili nell'identificare situazioni che possano comportare rischi per gli altri e devono riportare ogni preoccupazione, sospetto o certezza circa un possibile abuso, maltrattamento, violenza o discriminazione verso altri al Responsabile nominato dal Sodalizio ed indicato al paragrafo 4) del MOGC nonché al Safeguarding Office della FCI attraverso l'indirizzo email safeguardingofficefci@federciclismo.it.

La documentazione e le informazioni acquisite nell'ambito delle attività di segnalazione sono accessibili esclusivamente al Responsabile nominato dal Sodalizio e al Safeguarding Office della FCI.

Il supporto (cartaceo, digitale) contenente il materiale di cui sopra, rimane opportunamente custodito nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

13.0 CODICE DI CONDOTTA

Il Sodalizio approva ed adotta il Codice di Condotta di cui all'Allegato 1.

14.0 RINVIO

Per quanto non previsto nel presente documento si rinvia a tutte le disposizioni vigenti in materia.